



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 1078/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose <sup>(1)</sup>** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2014 della Commissione, del 14 ottobre 2014, che fissa, per l'esercizio contabile 2015 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze** ..... 7
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1080/2014 della Commissione, del 14 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 9

##### DECISIONI

2014/714/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 ottobre 2014, relativa al ritiro dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento alla norma armonizzata EN 1384:2012 «Elmetti per attività equestri» nel quadro del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 7236]** ..... 11

2014/715/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2014, che identifica un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata** ..... 13

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Regolamento n. 60 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi azionati del conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori** ..... 23
- 

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica della decisione di esecuzione 2014/24/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 16 del 21.1.2014)** ..... 41
- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità (GU L 184 del 25.6.2014)** ..... 41

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1078/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2014

recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata l'11 settembre 1998 e approvata, a nome della Comunità, con decisione 2003/106/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) È opportuno tenere in considerazione la normativa che disciplina alcune sostanze chimiche adottata a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (3) L'approvazione della sostanza bitertanol è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida e occorre iscriverla nell'elenco delle sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (4) Le sostanze cietaxin e azociclotin non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.

<sup>(1)</sup> GUL 201 del 27.7.2012, pag. 60.

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio 2003/106/CE, del 19 dicembre 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GUL 63 del 6.3.2003, pag. 27).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1).

- (5) Le sostanze cinidon etile, ciclanide, etossisulfuron e oxadiargil non sono state approvate come principi attivi a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto ne è vietato l'uso come pesticidi e occorre iscriverle negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (6) La sostanza rotenone non è stata approvata come principio attivo a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, e pertanto è soggetta a rigorose restrizioni per l'uso come pesticida, in quanto praticamente tutti gli utilizzi sono proibiti nonostante il fatto che il rotenone sia stato identificato e notificato ai fini della valutazione, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, per il tipo di prodotto 17 e può pertanto continuare a essere autorizzato dagli Stati membri fino a quando non è adottata una decisione a norma di tale regolamento. Occorre perciò iscrivere la sostanza rotenone negli elenchi di sostanze chimiche di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (7) L'approvazione della sostanza cloruro di didecildimetilammonio è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (8) L'approvazione delle sostanze warfarina e ciflutrina è stata ritirata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e pertanto ne è vietato l'uso come pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari e occorre che sia iscritta nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (9) In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere le sostanze azinfos-metile, acido perfluorottano solfonico, perfluorottani sulfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili nell'allegato III di tale convenzione, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno che tali sostanze siano depennate dall'elenco delle sostanze chimiche di cui alla parte 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 e iscritte nell'elenco delle sostanze chimiche riportato nella parte 3 di tale allegato.
- (10) La conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere, pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura PIC prevista dalla convenzione. Poiché il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere sono già elencati nell'allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012, e sono pertanto soggetti a un divieto di esportazione, tali sostanze non sono iscritte nell'elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 3 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012.
- (11) Occorre che la voce per il clorato nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 sia modificata al fine di fornire maggiore chiarezza sulle sostanze che rientrano nel campo di applicazione di tale voce.
- (12) È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 649/2012 di conseguenza.
- (13) Allo scopo di concedere un lasso di tempo sufficiente a tutte le parti in causa per adottare le misure necessarie per conformarsi al presente regolamento e agli Stati membri per adottare le misure necessarie per attuarlo, è opportuno posticipare l'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

---

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 649/2012 è modificato come segue:

1. La parte 1 è così modificata:

a) le voci relative all'azinfos-metile e ai perfluorottani sulfonati sono sostituite come segue:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einecs	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Azinfos-metile (#)	86-50-0	201-676-1	2933 99 80	p(1)	b	
Perfluorottani sulfonati (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammidi e altri derivati compresi i polimeri) (*)/(#)	1763-23-1 2795-39-3 70225-14-8 56773-42-3 4151-50-2 57589-85-2 68081-83-4 e altri	217-179-8 220-527-1 274-460-8 260-375-3 223-980-3 260-837-4 268-357-7	2904 90 95 2904 90 95 2922 12 00 2923 90 00 2935 00 90 2924 29 98 3824 90 97	i(1)	sr»	

b) la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einecs	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Clorato (*)	7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri	231-887-4 233-378-2 232-034-9	2829 11 00 2829 19 00 2843 29 00	p(1)	b»	

c) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einecs	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
«Azociclotin (*)	41083-11-8	255-209-1	2933 99 80	p(1)	b	
Bitertanolo (*)	55179-31-2	259-513-5	2933 99 80	p(1)	b	
Cinidon etile (*)	142891-20-1	n.d.	2925 19 95	p(1)	b	
Ciclanilide (*)	113136-77-9	419-150-7	2924 29 98	p(1)	b	
Ciflutrin	68359-37-5	269-855-7	2926 90 95	p(1)	b	
Ciexatin (*)	13121-70-5	236-049-1	2931 90 90	p(1)	b	
Etossisulfuron (*)	126801-58-9	n.d.	2933 59 95	p(1)	b	

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einesc	Codice NC	Sottocategoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
Cloruro di didecildimetilammonio	7173-51-5	230-525-2	2923 90 00	p(1)	b	
Oxadiargil (*)	39807-15-3	254-637-6	2934 99 90	p(1)	b	
Rotenone (*)	83-79-4	201-501-9	2932 99 00	p(1)	b	
Warfarina	81-81-2	201-377-6	2932 20 90	p(1)	b»	

2. La parte 2 è così modificata:

a) la voce relativa ai perfluorotani sulfonati è sostituita come segue:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einesc	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Derivati dal perfluorotano sulfonato (compresi i polimeri) non coperti da:  Acido perfluorotano solfonico, perfluorotani sulfonati, perfluorotani sulfonamidi e perforazioni sulfonili	57589-85-2 68081-83-4 e altri	260-837-4 268-357-7	2924 29 98 3824 90 97	i	sr»

b) la voce relativa al clorato è sostituita come segue:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einesc	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Clorato	7775-09-9 10137-74-3 7783-92-8 e altri	231-887-4 233-378-2 232-034-9	2829 11 00 2829 19 00 2843 29 00	p	b»

c) la voce relativa all'azinfos-metile è soppressa;

d) sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	N. CAS	N. Einesc	Codice NC	Categoria (*)	Limitazioni d'impiego (**)
«Azocyclotin	41083-11-8	255-209-1	2933 99 80	p	
Bitertanolo	55179-31-2	259-513-5	2933 99 80	p	
Cinidon etile	142891-20-1	n.d.	2925 19 95	p	
Ciclanilide	113136-77-9	419-150-7	2924 29 98	p	
Ciexatin	13121-70-5	236-049-1	2931 90 90	p	
Etossisulfuron	126801-58-9	n.d.	2933 59 95	p	
Oxadiargil	39807-15-3	254-637-6	2934 99 90	p	
Rotenone	83-79-4	201-501-9	2932 99 00	p»	

3. Nella parte 3 sono aggiunte le seguenti voci:

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura	Codice HS Miscele, contenenti la sostanza	Categoria
«Azinfos-metile	86-50-0	2933.99	3808.10	Pesticida
Acido perfluorottano solfonico, perfluorottani solfonati, perfluorottani sulfonamidi e perfluorottani sulfonili	1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 e altri	2904.90 2904.90 2904.90 2904.90 2922.12 2923.90 2923.90 2935.00 2935.00 2935.00 2935.00 2904.90	3824.90	Industriale»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1079/2014 DELLA COMMISSIONE****del 14 ottobre 2014****che fissa, per l'esercizio contabile 2015 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1, e 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> prevede che le spese finanziarie relative alle risorse mobilitate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti siano determinate secondo le modalità di calcolo definite nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Ai sensi dell'allegato I, punto I.1, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il calcolo dell'importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l'Unione fissato dalla Commissione all'inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.
- (3) Inoltre, a norma dell'allegato I, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine di cui al primo capoverso dello stesso punto, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro si considera pari a 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione fissa tale tasso in base al terzo capoverso del medesimo punto.
- (4) A norma dell'allegato I, punto I.3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il tasso di interesse determinato in applicazione del disposto del punto I.2 di tale allegato va confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del disposto del relativo punto I.1. Il tasso applicabile a ciascuno Stato membro è il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse.
- (5) Non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento di sei mesi dal marzo all'agosto 2014, gli Stati membri non erano tenuti alla comunicazione di cui all'allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014.
- (6) È opportuno fissare tassi di interesse da applicare per l'esercizio contabile 2015 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti all'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2015 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento sono il tasso di interesse uniforme fissato allo 0,4 %.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2014

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1080/2014 DELLA COMMISSIONE****del 14 ottobre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	64,7
	MA	141,8
	MK	53,7
	ZZ	86,7
0707 00 05	TR	158,2
	ZZ	158,2
0709 93 10	TR	138,6
	ZZ	138,6
0805 50 10	AR	93,7
	BR	84,6
	CL	122,6
	TR	111,7
	UY	103,5
	ZA	108,1
	ZZ	104,0
	ZZ	104,0
0806 10 10	BR	182,5
	MK	34,4
	TR	142,4
	ZZ	119,8
0808 10 80	BA	49,5
	BR	58,7
	CL	64,1
	NZ	143,9
	US	192,1
	ZA	119,6
	ZZ	104,7
	ZZ	104,7
0808 30 90	CN	75,7
	TR	116,3
	ZA	80,2
	ZZ	90,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2014

**relativa al ritiro dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento alla norma armonizzata EN 1384:2012 «Elmetti per attività equestri» nel quadro del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2014) 7236]

(2014/714/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Qualora una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, copra uno o più requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II della direttiva 89/686/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup>, si presume che i dispositivi fabbricati conformemente a tale norma soddisfino i requisiti essenziali di salute e di sicurezza in questione.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE, la Commissione ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della norma EN 1384:1996 «Elmetti per attività equestri», armonizzata nel quadro della direttiva 89/686/CEE. Il riferimento alla norma è stato pubblicato per la prima volta nella GU C 180 del 14.6.1997, cui è seguita la pubblicazione della modifica A1 nella GU C 190 del 10.8.2002. Nel frattempo il CEN ha pubblicato una nuova versione della norma EN 1384:2012, il cui riferimento figura nella GU C 395 del 20.12.2012; dal 30 aprile 2013 la presunzione di conformità della norma sostituita, la EN 1384:1996, è scaduta.
- (3) La nuova versione è attualmente armonizzata e conferisce una presunzione di conformità; la sostanza della norma non è stata tuttavia modificata. Poiché la nuova versione non ha posto rimedio alle carenze della norma, la Commissione ha aggiornato l'obiezione formale nei confronti della norma EN 1384:2012.
- (4) L'obiezione formale si basa sull'inadeguatezza della norma, che non copre in maniera sufficiente i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'articolo 3, stabiliti nell'allegato II della direttiva 89/686/CEE, e presenta un livello di sicurezza inferiore rispetto ad altre norme di sicurezza per caschi (quali la norma Snell o la PAS 015 per i caschi da equitazione), in particolare per quanto riguarda l'assorbimento degli urti, la penetrazione della calotta e la stabilità del casco. Dopo aver esaminato la norma EN 1384:2012 e previa consultazione degli esperti, la Commissione ritiene che i seguenti aspetti richiedano in particolare di essere migliorati:
  - assorbimento degli urti: la maggior parte delle norme paragonabili impiega più incudini e livelli di energia superiori,
  - penetrazione della calotta: l'altezza di caduta della massa è solo la metà di quella prevista dalla norma Snell,
  - stabilità laterale: non vi sono prescrizioni per la stabilità laterale, vale a dire per la fabbricazione di un casco sufficientemente solido da resistere a elevate forze laterali,
  - area di protezione: occorre prestare maggiore attenzione all'area delle tempie. Non dovrebbe essere inoltre limitata la possibilità di udire,

<sup>(1)</sup> GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18).

- campo visivo: non vi sono prescrizioni per il campo visivo atte a garantire una buona visibilità durante l'equitazione,
  - stabilità del casco: potrebbe essere inserita una prova di stabilità, analogamente a quanto previsto dalla norma PAS 015, per garantire che il casco una volta indossato non possa muoversi durante l'equitazione.
- (5) In considerazione conto dei summenzionati aspetti relativi alla sicurezza da migliorare, la norma EN 1384:2012 non è in grado di conferire una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE. Il riferimento alla norma EN 1384:2012 dovrebbe essere pertanto ritirato dalla GU.
- (6) Il regolamento (UE) n. 1025/2012 si applica dal 1° gennaio 2013. A norma dell'articolo 26 del suddetto regolamento, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/686/CEE è soppresso e i riferimenti alla disposizione soppressa si intendono fatti all'articolo 11 del regolamento stesso.
- (7) Sono stati consultati gli organismi europei di normalizzazione, le organizzazioni europee dei soggetti interessati che ricevono finanziamenti dell'Unione e il gruppo di lavoro sui dispositivi di protezione individuale.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il riferimento alla norma EN 2012:1384 «Elmetti per attività equestri» è ritirato dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2014

*Per la Commissione*  
Ferdinando NELLI FEROCI  
*Membro della Commissione*

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE****del 14 ottobre 2014****che identifica un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata**

(2014/715/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

**1. INTRODUZIONE**

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 (il regolamento INN) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.
- (3) A norma dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione europea può identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta alla pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiono all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.
- (4) L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti è basata sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.
- (5) A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio può elaborare un elenco dei paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN.
- (6) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, gli Stati di bandiera sono tenuti a notificare alla Commissione le loro disposizioni in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci.
- (7) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione coopera sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni in materia di certificazione delle catture di detto regolamento.
- (8) Con decisione della Commissione del 15 novembre 2012 <sup>(2)</sup> (decisione del 15 novembre 2012), in conformità dell'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha trasmesso a otto paesi terzi una notifica relativa alla possibilità che essi possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti a norma del regolamento INN.

<sup>(1)</sup> GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1).

- (9) La Commissione ha fornito nella decisione del 15 novembre 2012 le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale identificazione preliminare.
- (10) Sempre in data 15 novembre 2012 la Commissione ha comunicato agli otto paesi terzi, mediante lettere distinte, che stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non cooperanti. Le lettere recavano in allegato la decisione del 15 novembre 2012.
- (11) In tali lettere la Commissione sottolineava che, per evitare l'identificazione e la proposta di inserimento nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti, come previsto rispettivamente agli articoli 31 e 33 del regolamento INN, i paesi terzi interessati erano invitati a stabilire e ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione volto ad ovviare alle carenze individuate nella decisione del 15 novembre 2012. L'attuazione tempestiva ed efficace del piano d'azione da parte dei paesi interessati avrebbe potuto evitare la loro identificazione come paesi terzi non cooperanti e la proposta di inserimento definitivo nel relativo elenco.
- (12) Di conseguenza, la Commissione ha invitato gli otto paesi terzi interessati: 1) ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni figuranti nei piani d'azione proposti dalla Commissione; 2) a valutare l'attuazione di tali azioni; e 3) a trasmettere ogni sei mesi alla Commissione relazioni dettagliate intese a valutare l'attuazione di ciascuna azione in merito, tra l'altro, all'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme.
- (13) Agli otto paesi terzi interessati è stata data la possibilità di rispondere per iscritto in merito alle questioni esplicitamente individuate nella decisione della Commissione e a ogni altra informazione pertinente. Questi paesi sono stati autorizzati a presentare prove per confutare o integrare i fatti citati nella decisione del 15 novembre 2012 o ad adottare, se del caso, un piano d'azione volto a migliorare la situazione nonché idonee misure per porvi rimedio. Agli otto paesi è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.
- (14) Con la decisione e le lettere del 15 novembre 2012, la Commissione ha quindi avviato un processo di dialogo con gli otto paesi terzi, precisando che, in linea di principio, un periodo di sei mesi sarebbe stato a suo avviso sufficiente per raggiungere un accordo.
- (15) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dagli otto paesi terzi in seguito alla decisione del 15 novembre 2012 sono state analizzate e prese in considerazione. Gli otto paesi sono stati tenuti al corrente oralmente o per iscritto delle osservazioni della Commissione.
- (16) La Repubblica democratica socialista di Sri Lanka (Sri Lanka) non è stata in grado né di confutare i fatti citati dalla Commissione, né di attuare il piano d'azione volto a porre rimedio alla situazione.
- (17) La presente decisione di esecuzione della Commissione, che identifica lo Sri Lanka come paese terzo che la Commissione considera non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN, rappresenta la conseguenza delle procedure di indagine e dialogo svolte nell'ambito dell'attuazione del regolamento INN. Tali procedure hanno rispettato i requisiti sostanziali e procedurali specificati in detto regolamento che riguarda, tra l'altro, l'obbligo di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, imposto dal diritto internazionale al paese terzo in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione.
- (18) La decisione di esecuzione della Commissione che identifica lo Sri Lanka come paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta alla pesca INN comporta le conseguenze di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento INN.

## 2. PROCEDURA RELATIVA ALLO SRI LANKA

- (19) Il 15 novembre 2012 la Commissione ha notificato allo Sri Lanka, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che essa stava valutando la possibilità di identificarlo come paese terzo non cooperante <sup>(1)</sup>.
- (20) La Commissione ha invitato lo Sri Lanka a stabilire, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate nella decisione della 15 novembre 2012.

<sup>(1)</sup> Lettera al ministro della pesca e dello sviluppo delle risorse acquatiche dello Sri Lanka del 15 novembre 2012.

- (21) Le principali carenze individuate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano a diverse lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione di un idoneo quadro giuridico, l'assenza di un sistema adeguato ed efficiente di monitoraggio, la mancanza di un programma di osservazione e di un sistema di sanzioni dissuasivo nonché un'attuazione scorretta del regime di certificazione delle catture. Le altre carenze individuate riguardavano più in generale la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). È stata inoltre individuata una mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale delle Nazioni Unite contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-IUU). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non ha costituito la base per l'identificazione.
- (22) Con lettera del 14 dicembre 2012, lo Sri Lanka ha informato la Commissione in merito al quadro istituzionale istituito per rimediare alle carenze individuate nel piano d'azione proposto.
- (23) Lo Sri Lanka ha presentato osservazioni scritte il 31 dicembre 2012 e il 4 gennaio 2013.
- (24) Con lettera del 7 febbraio 2013, la Commissione ha invitato lo Sri Lanka a trasmettere informazioni aggiornate sui punti chiave del piano d'azione proposto.
- (25) Il 13 marzo 2013 le autorità dello Sri Lanka hanno presentato la seguente documentazione: i) lettera di accompagnamento e lettera esplicativa; ii) un calendario aggiornato per l'attuazione di tutte le misure da parte dello Sri Lanka; iii) informazioni aggiornate sui punti principali del piano d'azione proposto; iv) il piano d'azione nazionale 2013 per la lotta contro la pesca INN; v) aggiornamenti relativi alle procedure amministrative e agli orientamenti per l'utilizzazione dei certificati di cattura; vi) l'assegnazione di bilancio 2013 per istituire presso l'aeroporto una sede distaccata della divisione per il controllo della qualità del dipartimento per la pesca e lo sviluppo delle risorse acquatiche; vii) progetti di testo per una normativa riveduta in materia di adempimento degli obblighi di legge, monitoraggio della flotta oceanica e sanzioni dissuasive; viii) sistemi di sensibilizzazione per gli operatori del sistema di certificazione delle catture; ix) sistema di ispezione, e x) orientamenti per le procedure applicate per indagare sulle attività di pesca INN in alto mare.
- (26) Il 17 aprile 2013 si sono svolte a Bruxelles consultazioni tecniche tra la Commissione e lo Sri Lanka. Nel corso di tale riunione, le autorità dello Sri Lanka hanno presentato alla Commissione il loro recente piano d'azione nazionale inteso a contrastare la pesca INN, le misure previste per migliorare il controllo incrociato delle informazioni contenute nei certificati di cattura e la revisione avviata del quadro giuridico.
- (27) Con le comunicazioni del 30 maggio 2013 e del 3 giugno 2013, lo Sri Lanka ha ribadito il proprio impegno ad attuare entro i termini il piano di marcia da esso elaborato, adottando al contempo le modifiche legislative necessarie per rafforzare le sanzioni contro la pesca INN e avviando la procedura di appalto per il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).
- (28) Sulla base dei progressi rilevati da novembre 2012 a inizio giugno 2013, con lettera dell'11 giugno 2013, la Commissione ha informato lo Sri Lanka di voler proseguire il dialogo con il paese per un ulteriore periodo di nove mesi, fino al 28 febbraio 2014, al fine di ottenere risultati concreti atti a colmare le lacune evidenziate nella decisione del 15 novembre 2012 e portare a termine le azioni necessarie. Alla lettera ha fatto seguito, il 20 giugno 2013, una proposta aggiornata della Commissione per il piano di azione.
- (29) Il 22 agosto 2013 lo Sri Lanka ha presentato una relazione sullo stato di avanzamento concernente il periodo dal 31 maggio 2013 al 15 agosto 2013, seguita il 28 ottobre 2013 da una comunicazione contenente informazioni sulla procedura di adozione della normativa modificata.
- (30) La Commissione ha reso visita alle autorità competenti dello Sri Lanka dal 28 al 30 gennaio 2014. In conformità della decisione del 15 novembre 2012 e del piano d'azione proposto, le autorità in questione sono state informate degli sviluppi della situazione. Nel corso della visita, le autorità dello Sri Lanka hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e fornire tutti i documenti pertinenti in risposta alla decisione del 15 novembre 2012 nonché di informare la Commissione in merito agli ultimi sviluppi sullo stato di avanzamento del piano d'azione.
- (31) Il 27 marzo 2014 lo Sri Lanka ha presentato un'altra relazione sui progressi compiuti nel periodo dal 16 agosto 2013 al 21 marzo 2014 e ha inoltrato i seguenti documenti: i) informazioni aggiornate sui punti principali del piano d'azione proposto; ii) calendario aggiornato per l'attuazione del piano d'azione nazionale in materia di lotta contro la pesca INN; iii) una lettera del ministero della pesca e dello sviluppo delle risorse acquatiche al ministero degli affari esteri con la quale si chiedeva di aderire all'accordo di conformità dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (Accordo FAO) e di indagare su cittadini coinvolti in attività di pesca INN

sotto la bandiera di altri Stati; iv) la richiesta di finanziamenti per il sistema di controllo dei pescherecci via satellite e prova dell'obbligo di disporre di un trasponditore; v) informazioni su formazioni in materia di sensibilizzazione, e vi) esemplari del giornale di bordo 2014 rivisto e piani di ispezione in porti per pescherecci adibiti alla pesca in acque profonde e in alto mare. Le informazioni riguardavano anche l'adozione da parte del parlamento dello Sri Lanka, il 5 novembre 2013, della legge riveduta sulla pesca. Il 1° agosto 2014 lo Sri Lanka ha presentato una relazione integrativa sui progressi compiuti che copre il periodo fino al luglio 2014 la quale, oltre alle informazioni aggiornate sui punti principali del piano di azione proposto e al calendario aggiornato per l'attuazione del piano d'azione nazionale in materia di lotta contro la pesca INN, contiene anche: una lettera del ministero degli affari esteri al ministero della pesca e dello sviluppo delle risorse acquatiche precisante che sarà inoltrata copia dello strumento attestante l'adesione all'accordo FAO non appena tale adesione sarà effettiva; la richiesta al procuratore generale di rafforzare le sanzioni previste dall'attuale legislazione; 2 lettere di esperti giuridici con i progetti di regolamenti riveduti relativi alle operazioni di pesca in alto mare e alla raccolta dei dati sulle catture, più una sintesi dei programmi di sensibilizzazione per skipper di altura e la relazione di attuazione concernente un programma di osservazione regionale presentata alla Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (*Indian Ocean Tuna Commission* — IOTC). Il 29 agosto 2014 lo Sri Lanka ha trasmesso ulteriori informazioni in merito ai progressi compiuti per ovviare alle carenze rilevate (ossia i progetti di regolamenti relativi alle operazioni di pesca in alto mare e alla raccolta dei dati sulle catture, la circolare informativa sulle sanzioni, informazioni sui programmi di osservazione e ispezione e informazioni sui progressi realizzati per rimediare alle carenze rilevate). Nelle sue nuove comunicazioni del 18 e 19 settembre 2014 lo Sri Lanka ha confermato l'adozione dei regolamenti relativi alle operazioni di pesca in alto mare e alla raccolta dei dati sulle catture, ha asserito di aver avviato lavori a livello nazionale allo scopo di elaborare un memorandum del gabinetto su un sistema di sanzioni dissuasivo, di aver avviato una riflessione su come conformarsi alle regole dell'IOTC e ha fornito informazioni sul giornale di bordo e sulla copertura dei programmi d'ispezione e di osservazione, nonché informazioni su un'eventuale installazione, parziale e progressiva, di trasponditori VMS (anche se il contratto con il contraente non era ancora stato firmato e attuato) sui suoi pescherecci nel periodo che va da gennaio 2015 ad agosto 2015.

- (32) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dallo Sri Lanka a seguito della decisione del 15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e lo Sri Lanka è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle osservazioni della Commissione.
- (33) Alla luce degli elementi raccolti, illustrati nei considerando da 34 a 67, la Commissione ritiene che lo Sri Lanka non abbia sufficientemente fatto fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione rilevati nella decisione del 15 novembre 2012. Lo Sri Lanka non ha nemmeno pienamente attuato le misure proposte nel relativo piano d'azione.

### 3. IDENTIFICAZIONE DELLO SRI LANKA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (34) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la conformità dello Sri Lanka agli obblighi internazionali ad esso spettanti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 15 novembre 2012 e delle pertinenti informazioni trasmesse in merito dallo Sri Lanka, del piano d'azione proposto nonché delle misure adottate per porre rimedio alla situazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

#### 3.1. Ricorrenza della pesca INN (articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN)

- (35) Come sottolineato nel considerando 292 della decisione del 15 novembre 2012, la Commissione ha rilevato che lo Sri Lanka non dispone di una legislazione che prevede la concessione di licenze per l'esercizio della pesca in alto mare.
- (36) Come precisato nel considerando 296 della decisione del 15 novembre 2012, 13 navi dello Sri Lanka figuravano nell'elenco provvisorio delle navi INN elaborato dalla IOTC per aver svolto attività di pesca in violazione delle disposizioni relative alle misure di gestione e di conservazione della stessa IOTC. In seguito alla decisione del 15 novembre 2012, lo Sri Lanka non ha né vietato alle proprie navi la pesca illegale in alto mare, né immediatamente adottato una legislazione per consentire la pesca d'altura e rilasciare licenze per tale tipo di pesca al fine di evitare le attività di pesca illegali svolte dalle sue navi. Infine, il 5 novembre 2013, lo Sri Lanka ha invece adottato una nuova legge sulla pesca che consente la pesca d'altura e prevede una normativa di applicazione per il rilascio delle licenze per le navi d'altura, la quale è stata adottata nel settembre 2014 (stando alla comunicazione delle autorità), ma non è stata però ancora attuata. Lo Sri Lanka ha inoltre ridotto il numero di navi operanti nella zona IOTC da 3 307 a 1 758, ma tali navi stanno ancora svolgendo attività di pesca avvalendosi di una licenza amministrativa per la pesca d'altura e non di una licenza legale. A tale proposito si ricorda che l'articolo 18,

paragrafo 3, lettera b), punto ii), dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici <sup>(1)</sup> (UNFSA) impone agli Stati di bandiera l'obbligo di adottare misure intese a vietare l'esercizio della pesca d'altura da parte dei propri pescherecci che non siano in possesso della necessaria licenza o autorizzazione. L'attuale situazione dimostra chiaramente che lo Sri Lanka non ottempera alle proprie responsabilità internazionali in quanto Stato di bandiera.

- (37) Dopo l'adozione della decisione del 15 novembre 2012, in base alle informazioni ottenute dalla IOTC <sup>(2)</sup>, tre navi battenti bandiera dello Sri Lanka (*Malshiri No. 1*, *Gold Marine 5* e *Lakpriya 2*) sono state individuate dagli Stati costieri nel 2013 come presumibilmente coinvolte in attività di pesca INN. Si ricorda che, a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell'UNFSA, lo Stato di bandiera è responsabile delle proprie navi operanti in alto mare. Inoltre, ai sensi dell'articolo 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), uno Stato di bandiera ha l'obbligo di cooperare alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche, obbligo palesemente infranto dalla presenza della flotta dello Sri Lanka che opera senza licenza di pesca legale in acque IOTC e svolge pertanto attività di pesca INN, come definita all'articolo 2 del regolamento INN.
- (38) Nel 2013 è stato inoltre accertato che altre 13 navi dello Sri Lanka, ispezionate mentre erano in transito nella zona economica esclusiva (ZEE) di uno Stato costiero, hanno violato le misure di gestione e di conservazione della IOTC. La Commissione ritiene che la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi dello Sri Lanka in violazione delle misure di conservazione e di gestione della IOTC indichi chiaramente che tale paese è venuto meno alle proprie responsabilità di Stato di bandiera a norma del diritto internazionale, come evidenziato nel precedente considerando 37.
- (39) Ciò dimostra inoltre che lo Sri Lanka non ha provveduto a garantire che i pescherecci autorizzati a battere la sua bandiera non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN, contravvenendo alla raccomandazione di cui al punto 34 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN (IPOA), che invita gli Stati a provvedere affinché i pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN. Il fatto inoltre che le navi di cui ai considerando da 36 a 38 battano bandiera dello Sri Lanka evidenzia altresì che lo Sri Lanka non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, dell'UNFSA, in base ai quali uno Stato di bandiera è tenuto a garantire che i pescherecci battenti la propria bandiera rispettino le norme di conservazione e di gestione delle ORGP.
- (40) La Commissione aveva anche constatato che lo Sri Lanka non era stato in grado di adottare misure efficaci per contrastare il reiterarsi di attività di pesca INN a causa delle carenze del suo quadro giuridico. Nel piano d'azione la Commissione aveva pertanto proposto che tale paese procedesse a una revisione del suo quadro giuridico al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali di alto mare, di porre rimedio alla mancanza di sufficienti mezzi operativi per controllare efficacemente la flotta oceanica dello Sri Lanka e di istituire un regime sanzionatorio dissuasivo.
- (41) Come precisato nel considerando 36 della presente decisione, nel novembre 2013 lo Sri Lanka ha adottato una legge riveduta sulla pesca che consente alle sue navi di pescare al di fuori della ZEE del paese. Tuttavia, l'atto richiesto per l'attuazione del sistema di licenze di alto mare è ancora a livello di progetto e non è quindi applicabile. Attualmente le licenze sono rilasciate dalle amministrazioni senza un procedimento prestabilito e in modo non sistematico. Inoltre, la legge riveduta sulla pesca prevede un aumento delle sanzioni per le infrazioni INN che può essere considerato un deterrente solo per una parte della flotta oceanica dello Sri Lanka (in particolare per le piccole imbarcazioni che operano al di fuori della ZEE del paese, per le quali le sanzioni potrebbero essere ritenute appropriate in considerazione della loro limitata capacità di pesca). Tuttavia, la flotta peschereccia delle navi di grandi dimensioni (oltre 24 metri di lunghezza) è aumentata nel 2013 e nel 2014, e non è possibile ritenere che il livello delle sanzioni previsto dalla nuova legge sulla pesca applicabile a tale parte della flotta abbia un effetto deterrente, perché queste navi hanno una capacità di pesca da 10 a 20 volte superiore a quella delle navi di piccole dimensioni. La legislazione attuale <sup>(3)</sup> prevede un'ammenda massima di EUR 8 429 [1 500 000 LKR <sup>(4)</sup>] che non può essere ritenuta efficace per garantire il rispetto delle disposizioni, scoraggiare le violazioni e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. L'attuale catalogo di sanzioni non è quindi conforme all'articolo 19, paragrafo 2, dell'UNFSA che nello specifico dispone che le sanzioni devono essere sufficientemente severe e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. La Commissione ritiene pertanto che il livello di tali sanzioni sia palesemente inadeguato e assolutamente non proporzionato alla gravità delle possibili infrazioni, al loro impatto potenziale sulle risorse e ai benefici potenzialmente derivanti da tali azioni illecite.

<sup>(1)</sup> Accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

<sup>(2)</sup> <http://iotc.org/meetings/11th-session-compliance-committee-coc11>

<sup>(3)</sup> Fisheries and Aquatic Resources (Amendment) Act n. 35 del 2013.

<sup>(4)</sup> 8 429 EUR in base al tasso di cambio del 27 maggio 2014.

- (42) Di conseguenza, le misure adottate dallo Sri Lanka per far fronte ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 118 dell'UNCLOS e degli articoli 18, 19 e 20 dell'UNFSA.
- (43) Alla luce dei considerando da 292 a 299 della decisione del 15 novembre 2012 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN, è del parere che lo Sri Lanka non abbia rispettato gli obblighi ad esso incombenti in qualità di Stato di bandiera a norma del diritto internazionale riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN praticata o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e che non abbia preso provvedimenti sufficienti per contrastare le attività di pesca INN, ricorrenti e documentate, praticate da pescherecci che in precedenza battevano la sua bandiera.

### 3.2. Mancata cooperazione ed esecuzione [articolo 31, paragrafo 5, lettere b), c) e d), del regolamento INN]

- (44) Come indicato nei considerando da 302 a 311 della decisione del 15 novembre 2012, la Commissione ha esaminato se lo Sri Lanka ha collaborato efficacemente con la Commissione sulle indagini e le relative attività.
- (45) Per quanto riguarda le navi di cui al considerando 293 della decisione del 15 novembre 2012, lo Sri Lanka aveva, come indicato al considerando 296 della medesima decisione, l'obbligo di presentare una relazione su base mensile in merito alle azioni intraprese nei confronti di tali navi. Queste relazioni sono state presentate solo per 9 mesi invece di 12 nel 2013 e 2 mesi invece di 4 nel 2014. In violazione di quanto disposto dall'articolo 20 dell'UNFSA, secondo cui gli Stati membri sono tenuti a svolgere indagini, cooperare direttamente o nel quadro dell'ORGP per garantire l'osservanza e l'esecuzione delle misure di conservazione e gestione dell'ORGP, lo Sri Lanka è venuto meno ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda la cooperazione e l'esecuzione internazionale.
- (46) Come descritto nel considerando 302 della decisione del 15 novembre 2012 nonché nel considerando 45 della presente decisione, lo Sri Lanka è venuto meno all'obbligo nei confronti della IOTC di presentare una relazione mensile in merito alle 13 navi presumibilmente implicate in attività di pesca INN, ma che non figurano nell'elenco della IOTC. Così facendo, lo Sri Lanka ha dimostrato di non soddisfare le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell'UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera esercita giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la sua bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull'equipaggio della stessa.
- (47) Come indicato nei considerando 306 e 307 della decisione del 15 novembre 2012, la Commissione ha inoltre esaminato se lo Sri Lanka ha adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di attività pesca INN e se sono state irrogate sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali pratiche.
- (48) Come spiegato al considerando 41 della presente decisione, dopo l'adozione della decisione del 15 novembre 2012, lo Sri Lanka non ha posto in essere un sistema di sanzioni dissuasivo per il segmento dei grandi pescherecci della sua flotta. L'attuale catalogo di sanzioni non è conforme all'articolo 19, paragrafo 2, dell'UNFSA che dispone, nello specifico, che le sanzioni debbano essere sufficientemente severe e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.
- (49) Le prove disponibili confermano che lo Sri Lanka non ha ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l'adozione di misure di esecuzione efficaci. A tale proposito, come illustrato sopra nei considerando da 36 a 38, il fatto che alcuni pescherecci continuino le loro attività di pesca in violazione delle misure di conservazione e di gestione della IOTC evidenzia che lo Sri Lanka non ha ottemperato alle proprie responsabilità riguardo ai pescherecci operanti in alto mare, come previsto all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, dell'UNFSA.
- (50) Come specificato nel considerando 309 della decisione del 15 novembre 2012, il livello di sviluppo dello Sri Lanka non può essere considerato un fattore che pregiudica la capacità delle autorità competenti di cooperare con altri paesi e di porre in atto misure volte a garantire il rispetto delle norme. La valutazione delle difficoltà specifiche legate allo sviluppo è trattata in maniera più dettagliata nei considerando da 65 a 67 della presente decisione.
- (51) Di conseguenza, le misure adottate dallo Sri Lanka per far fronte ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per ottemperare alle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell'UNCLOS e degli articoli 18 e 19 dell'UNFSA.
- (52) Alla luce dei considerando da 302 a 311 della decisione del 15 novembre 2012 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettere b), c) e d), del regolamento INN, è del parere che lo Sri Lanka non abbia rispettato gli obblighi ad esso incombenti in qualità di Stato di bandiera a norma del diritto internazionale riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

### 3.3. Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

- (53) Come indicato nei considerando da 314 a 334 della decisione del 15 novembre 2012, la Commissione ha esaminato le informazioni ritenute pertinenti riguardo allo status dello Sri Lanka come parte contraente della IOTC. La Commissione ha quindi esaminato le informazioni ritenute pertinenti riguardo all'accordo dello Sri Lanka ad applicare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla IOTC a seguito della decisione del 15 novembre 2012.
- (54) Si ricorda che, successivamente alla decisione del 15 novembre 2012, la IOTC ha pubblicato relazioni annuali di adempimento rispettivamente per il 2013 <sup>(1)</sup> e il 2014 <sup>(2)</sup>, che dimostrano che lo Sri Lanka nel 2012 e nel 2013 non si era ancora conformato o si era conformato solo in parte a dette misure.
- (55) Lo Sri Lanka non ha fornito talune informazioni richieste sulle statistiche e su alcune misure di conservazione e di gestione, come previsto dalla relazione di conformità per il 2013.
- (56) In particolare, lo Sri Lanka non ha fornito informazioni circa l'indicativo internazionale di chiamata di ciascun peschereccio, come previsto dalla risoluzione IOTC 10/08 <sup>(3)</sup> relativa all'elenco dei pescherecci in attività. Lo Sri Lanka non ha dotato di VMS le proprie navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e non ha creato un centro di controllo della pesca (CCP), come previsto dalla risoluzione IOTC 06/03 <sup>(4)</sup> sull'adozione di un sistema di controllo satellitare dei pescherecci (VMS). Lo Sri Lanka non ha nemmeno trasmesso la relazione obbligatoria VMS. Riguardo alla risoluzione IOTC 10/02 <sup>(5)</sup> sugli obblighi statistici, lo Sri Lanka non ha trasmesso i dati relativi alla frequenza della taglia per la pesca costiera, né ha fatto pervenire informazioni sulle catture nominali, le catture e lo sforzo di pesca e la frequenza della taglia in linea con le disposizioni della risoluzione sulla pesca costiera, la pesca di superficie e la pesca con palangari. Lo Sri Lanka si è conformato solo in parte alla risoluzione IOTC 05/05 <sup>(6)</sup> sulla trasmissione dei dati relativi agli squali, in quanto i dati relativi alla posa di reti da imbroglio o palangari sono stati trasmessi in modo combinato. Lo Sri Lanka non ha presentato la relazione obbligatoria prevista dalla risoluzione IOTC 12/05 <sup>(7)</sup> sui trasbordi in porto. Lo Sri Lanka non ha attuato il programma di osservazione regionale previsto dalla risoluzione IOTC 11/04 relativa agli osservatori <sup>(8)</sup>. In particolare, il paese non ha istituito il programma obbligatorio di osservazione in mare applicabile al 5 % dei pescherecci di lunghezza superiore a 24 m e non si è conformato all'obbligo di presentare una relazione degli osservatori.
- (57) In merito alla relazione di conformità per il 2014, lo Sri Lanka non ha fornito talune informazioni richieste sulle statistiche e su alcune misure di conservazione e di gestione.
- (58) In particolare, lo Sri Lanka non ha adottato una normativa che rende obbligatoria la marcatura degli attrezzi, come previsto dalla risoluzione IOTC 13/02 <sup>(9)</sup>. Lo Sri Lanka non ha presentato il piano di gestione dei dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) previsto dalla risoluzione IOTC 13/08 <sup>(10)</sup>, né ha adottato misure giuridiche e amministrative per gli 8 pescherecci con reti a circuizione, come previsto dalla risoluzione IOTC 12/13 <sup>(11)</sup>. Sempre nel 2014, riguardo alla risoluzione IOTC 06/03 <sup>(12)</sup>, lo Sri Lanka non ha dotato di VMS le proprie navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, né ha creato un CCP o trasmesso la relazione obbligatoria sullo stato di avanzamento del suo VSM. Riguardo alla risoluzione IOTC 10/02 sugli obblighi statistici, lo Sri Lanka non ha trasmesso i dati riguardanti le catture nominali, le catture, lo sforzo di pesca e la frequenza della taglia secondo le norme previste da detta risoluzione. Riguardo alle risoluzioni IOTC 13/06 <sup>(13)</sup> e 12/04 <sup>(14)</sup>, lo Sri Lanka non ha recepito né il divieto concernente la cattura degli squali alalunga, né gli obblighi per i pescherecci a circuizione di disporre di coppi e per i pescherecci con palangari di disporre di tagliatori di fune e slamatori. Lo Sri Lanka non ha attuato il programma di osservazione richiesto dalla risoluzione 11/04 <sup>(15)</sup> nemmeno nel 2014. In particolare, il paese non ha istituito il programma obbligatorio di osservazione in mare applicabile al 5 % dei pescherecci di

<sup>(1)</sup> Relazione di conformità della IOTC per lo Sri Lanka, decima sessione del comitato di conformità, 2013, CoC10-CR25.

<sup>(2)</sup> Relazione di conformità della IOTC per lo Sri Lanka, undicesima sessione del comitato di conformità, 2014, CoC11-CR25, rev. 1.

<sup>(3)</sup> Risoluzione 10/08 concernente la registrazione dei pescherecci in attività dediti alla pesca del tonno e del pesce spada nella zona IOTC

<sup>(4)</sup> Risoluzione 06/03 concernente l'istituzione di un programma per il sistema di controllo dei pescherecci via satellite.

<sup>(5)</sup> Risoluzione IOTC 10/02 riguardante obblighi statistici per i membri e le parti non contraenti cooperanti (PCC).

<sup>(6)</sup> Risoluzione 05/05 concernente la conservazione degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dalla IOTC.

<sup>(7)</sup> Risoluzione 12/05 concernente l'istituzione di un programma per il trasbordo da parte di grandi pescherecci.

<sup>(8)</sup> Risoluzione 11/04 sul programma di osservazione regionale.

<sup>(9)</sup> Risoluzione 13/02 relativa al registro IOTC dei pescherecci autorizzati ad operare nella zona di competenza della IOTC.

<sup>(10)</sup> Risoluzione 13/08 — Piano di gestione delle procedure su dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) comprese specifiche più dettagliate in merito alla dichiarazione delle catture con DCP, e lo sviluppo di una migliore progettazione di DCP allo scopo di ridurre l'incidenza di impigliamento delle specie non bersaglio.

<sup>(11)</sup> Risoluzione 12/13 per la conservazione e la gestione degli stock tropicali di tonno nella zona di competenza della IOTC.

<sup>(12)</sup> Risoluzione 06/03 sull'adozione del VMS e di una relazione sui progressi compiuti in materia di VMS.

<sup>(13)</sup> Risoluzione n. 13/06 su un quadro di gestione scientifica e sulla conservazione delle specie degli squali catturati nell'ambito delle attività di pesca gestite dalla IOTC.

<sup>(14)</sup> Risoluzione 12/04 sulla conservazione delle tartarughe marine.

<sup>(15)</sup> Risoluzione 11/04 sul programma di osservazione regionale.

lunghezza superiore a 24 metri e non si è conformato all'obbligo di relazione degli osservatori. Per quanto riguarda la risoluzione IOTC 10/10 <sup>(1)</sup>, lo Sri Lanka non ha presentato la relazione sulle importazioni, lo sbarco e il trasbordo in porto dei tonni e dei prodotti ittici affini al tonno.

- (59) La mancata trasmissione alla IOTC delle necessarie informazioni e il non rispetto degli obblighi della IOTC di cui ai considerando 56 e 58 dimostrano che lo Sri Lanka non ha ottemperato ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera stabiliti nell'UNCLOS e nell'UNFSA. Soprattutto l'incapacità di fornire informazioni tempestive in merito a statistiche, VMS, catture e allo sforzo di pesca, al trasbordo in porto e al programma di osservazione pregiudica la capacità dello Sri Lanka di adempiere ai propri obblighi ai sensi degli articoli 117 e 118 dell'UNCLOS. A norma di detti articoli, uno Stato deve adottare misure nei confronti dei propri cittadini ai fini della conservazione delle risorse biologiche di alto mare e deve cooperare alle misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche nelle zone di alto mare.
- (60) Come precisato al considerando 322 della decisione del 15 novembre 2012, durante la sua visita in Sri Lanka del novembre 2010 la Commissione ha rilevato alcune carenze, in particolare per quanto riguarda la mancanza di dati VMS e di una legislazione in materia di dichiarazione delle catture. Ulteriori elementi di preoccupazione, quali la mancanza di programmi di osservazione e le carenti relazioni sui pescherecci e i cittadini di cui è stata constatata la partecipazione ad attività di pesca INN, sono stati evidenziati nei considerando 319 e 321 della decisione del 15 novembre 2012, che si fonda sulle relazioni di conformità della IOTC per il 2011 e il 2012. A questo proposito, le informazioni trasmesse dalle autorità dello Sri Lanka sulla legislazione per la pesca d'altura, la creazione di un sistema VMS funzionante, il programma di osservazione nonché una registrazione e rendicontazione affidabile delle catture hanno rivelato che le autorità del paese non hanno garantito un efficiente ed efficace controllo e monitoraggio delle navi battenti bandiera dello Sri Lanka a norma degli obblighi internazionali. In particolare, come illustrato ai considerando 36, 40 e 41 della presente decisione, lo Sri Lanka è stato invitato a definire un quadro giuridico organico che consenta la pesca in alto mare in collegamento con licenze per la pesca d'altura e il rispetto delle risoluzioni della IOTC, segnatamente in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza della propria flotta, compreso un sistema VMS, giornali di bordo e sistema di dichiarazione delle catture, nonché un programma di osservazione. Per quanto concerne la legislazione in materia di pesca d'altura, la legge sulla pesca è stata modificata per consentire la pesca in alto mare ed è stato redatto un progetto di regolamento di applicazione per il rilascio delle licenze, infine adottato nel settembre 2014. Tuttavia, poiché il regolamento di applicazione è stato adottato solo nel settembre 2014 e non sono disponibili informazioni in merito alle sue modalità di attuazione, vengono rilasciate solo licenze amministrative e i pescherecci dello Sri Lanka operano senza VMS. Per quanto concerne il programma di osservazione regionale, i documenti forniti dalle autorità dello Sri Lanka hanno rivelato che, nonostante la selezione e l'assunzione di alcuni ispettori, gran parte della flotta non sarà coperta a causa dell'esiguo numero di ispettori 45 rispetto al gran numero di pescherecci (1 758 nel registro IOTC delle navi). Lo Sri Lanka non ha tuttavia presentato proposte per affrontare questo grave problema nell'ambito della IOTC, il che significa che non vi è alcuna copertura adeguata della flotta battente bandiera dello Sri Lanka operante in alto mare a causa di insufficienti mezzi di ispezione. A tale riguardo si ricorda che in Sri Lanka si registrano gravi carenze nella comunicazione dei dati alla IOTC, fatto che compromette la capacità di tale paese di esercitare i propri obblighi di Stato di bandiera.
- (61) Per quanto riguarda il VMS, la Commissione rimanda a vari problemi evidenziati dalla IOTC, come descritto ai considerando 316, 321 e 322 della decisione del 15 novembre 2012 e al considerando 60 della presente decisione. A seguito della decisione del 15 novembre 2012, lo Sri Lanka ha dichiarato che stava per introdurre un sistema VMS. Il paese ha trasmesso alla Commissione la normativa che statuisce l'obbligo, a decorrere dal 1° novembre 2011, di disporre di un trasponditore a bordo dei pescherecci, asserendo di aver già selezionato un prestatore di servizi. Non erano tuttavia disponibili le necessarie risorse finanziarie e, da oltre 18 mesi, sono in corso negoziati tra le autorità di Sri Lanka e le competenti istituzioni finanziarie. Tali negoziati riguardano i termini e le condizioni di un prestito per acquisire e rendere operativo un CCP nonché la fornitura di assistenza finanziaria agli operatori al fine di installare e gestire un VMS per l'intera flotta di alto mare entro un periodo di tempo ragionevole. Ne consegue che lo Sri Lanka non dispone di un CCP. Inoltre, il sistema VMS è ancora in fase di sviluppo e non è mai divenuto operativo. Nel corso della visita nel gennaio 2014, la Commissione ha appurato che i pescherecci dello Sri Lanka non sono tuttora dotati di VMS, situazione confermata da successive comunicazioni dello Sri Lanka e dalle relazioni di conformità della IOTC per il 2013 e il 2014. Per quanto riguarda la conformità con i requisiti della IOTC in materia di VMS, sussistono discrepanze tra le relazioni di conformità della IOTC per il 2013 e il 2014 e le misure adottate dallo Sri Lanka. Secondo le relazioni di conformità, lo Sri Lanka si sarebbe parzialmente conformato ai requisiti, mentre le informazioni fornite dal paese stesso dimostrano chiaramente che il sistema VMS non è stato ancora introdotto. Alla luce delle informazioni raccolte sulla capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle autorità dello Sri Lanka, in particolare la capacità delle autorità di gestire a livello operativo la flotta nonché lo sviluppo e l'attuazione effettiva di un VMS, risulta che il paese non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, lettera g), dell'UNFSA.

<sup>(1)</sup> Risoluzione 10/10 relativa alle misure connesse al mercato.

- (62) I fatti descritti nella presente sezione dimostrano che lo Sri Lanka viola l'articolo 18, paragrafo 3, dell'UNFSA.
- (63) Di conseguenza lo Sri Lanka, alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera, non ha ottemperato in misura sufficiente alle disposizioni degli articoli 117 e 118 dell'UNCLOS e dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'UNFSA.
- (64) Alla luce dei considerando da 314 a 334 della decisione del 15 novembre 2012 e degli sviluppi intervenuti a seguito di tale decisione, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, è del parere che lo Sri Lanka non abbia rispettato i propri obblighi a norma del diritto internazionale riguardo all'osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

### 3.4. Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo

- (65) Si ricorda che, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite <sup>(1)</sup>, lo Sri Lanka è considerato un paese a sviluppo umano medio (92° su 186 paesi). Tale classificazione è confermata anche dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in cui lo Sri Lanka figura nella categoria dei paesi a reddito medio-basso.
- (66) Come spiegato nel considerando 337 della decisione del 15 novembre 2012, non sono state individuate prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte dello Sri Lanka, dei suoi obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Successivamente al 15 novembre 2012 non sono stati presentati ulteriori elementi concreti atti a dimostrare che le carenze individuate sono dovute alla mancanza di adeguate infrastrutture e capacità amministrative.
- (67) Alla luce dei considerando 336 e 337 della decisione del 15 novembre 2012 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, è del parere che lo stato di sviluppo e il comportamento complessivo dello Sri Lanka nel settore della pesca non siano pregiudicati dal suo livello di sviluppo.

## 4. CONCLUSIONI CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE DI UN PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (68) Alla luce delle conclusioni suesposte, secondo cui lo Sri Lanka non ha adempiuto all'obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e non ha adottato misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN, è opportuno identificare tale paese, a norma dell'articolo 31 del regolamento INN, come un paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.
- (69) In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento INN, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rifiutare l'importazione di prodotti della pesca nell'Unione senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell'articolo 31 di detto regolamento. Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei prodotti della pesca provenienti dallo Sri Lanka e dell'industria di trasformazione del paese, che conta tra l'altro piccole e medie imprese, le conseguenze negative per il commercio dovrebbero, per quanto possibile, manifestarsi progressivamente, in modo da agevolare, nel periodo tra l'entrata in vigore della presente decisione di esecuzione della Commissione e le eventuali misure adottate dal Consiglio, l'adeguamento delle parti alla nuova situazione e offrire agli operatori economici tempi di adattamento adeguati. Di conseguenza, è opportuno rinviare di tre mesi l'applicazione della presente decisione. Tale rinvio non dovrebbe avere alcuna incidenza sul fatto che il Consiglio deve adottare misure tempestive per risolvere rapidamente la situazione della pesca INN in Sri Lanka.
- (70) Si precisa che l'identificazione dello Sri Lanka come paese che la Commissione considera paese non cooperante ai fini della presente decisione non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente compilare un elenco di paesi non cooperanti.
- (71) Nel caso in cui il Consiglio, a norma dell'articolo 33 del regolamento INN, inserisca lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti, la decisione che precede diviene obsoleta.

<sup>(1)</sup> Per qualsiasi riferimento all'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (classifica dei paesi menzionati nella presente decisione aggiornata in conformità dell'ultima relazione delle Nazioni Unite), si veda: [http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013\\_EN\\_Summary.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_EN_Summary.pdf)

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GUL 378 del 27.12.2006, pag. 41).

**5. PROCEDURA DI COMITATO**

(72) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Repubblica democratica socialista di Sri Lanka è identificata come paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 14 gennaio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

## ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>.

**Regolamento n. 60 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi azionati del conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori**

Comprendente tutto il testo valido fino a:

supplemento 4 alla serie di modifiche 00 — Data di entrata in vigore: 3 novembre 2013

### SOMMARIO

#### REGOLAMENTO

1. Campo d'applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Omologazione
5. Prescrizioni
6. Modifiche del tipo di veicolo
7. Conformità della produzione
8. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
9. Cessazione definitiva della produzione
10. Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di effettuare le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

#### ALLEGATI

1. Notifica
2. Esempi di marchi di omologazione

#### 1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie L<sub>1</sub> e L<sub>3</sub>, <sup>(1)</sup> in riferimento ai comandi azionati dal conducente.

Il presente regolamento specifica le prescrizioni relative alla posizione, all'identificazione, all'illuminamento e al funzionamento dei comandi, delle spie e degli indicatori sui ciclomotori e sui motocicli.

#### 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 2.1. «*Omologazione di un veicolo*», l'omologazione di un tipo di veicolo in riferimento ai comandi azionati dal conducente, ove tali comandi siano installati, e alla loro identificazione.

<sup>(1)</sup> Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2. — [www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html](http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html)).

- 2.2. «Tipo di veicolo», una categoria di veicoli a motore che non differiscono in riferimento alle disposizioni che possono influire sul funzionamento o sulla posizione dei comandi azionati dal conducente.
- 2.3. «Veicolo», un ciclomotore a due ruote o un motociclo a due ruote come definiti al punto 2.1.1 o al punto 2.1.3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) <sup>(1)</sup>.
- 2.4. «Comando», qualsiasi parte del veicolo o un dispositivo, direttamente azionato dal conducente, che modifica lo stato o il funzionamento del veicolo o di una parte di esso.
- 2.5. «Dispositivo», un elemento o un insieme di elementi usato per eseguire una o più funzioni.
- 2.6. «Manubrio», qualsiasi parte della barra o delle barre collegata alla testa delle forcelle (testa dello sterzo) per mezzo della quale il veicolo viene sterzato.
- 2.7. «Manubrio: lato destro», qualsiasi parte del manubrio che, rivolti con le spalle al senso di marcia, si trova a destra del piano mediano longitudinale del veicolo.
- 2.8. «Manubrio: lato sinistro», qualsiasi parte del manubrio che, rivolti con le spalle al senso di marcia, si trova a sinistra del piano mediano longitudinale del veicolo.
- 2.9. «Manubrio: anteriore», qualsiasi parte del manubrio che si trova sul lato più lontano dal conducente seduto in posizione di guida.
- 2.10. «Manopola», quella parte del manubrio, più lontana dal centro, con la quale il manubrio viene retto dal conducente del veicolo.
- 2.11. «Manopola rotante», una manopola, che agisce su qualche meccanismo funzionale del veicolo, che è libera di ruotare attorno al manubrio quando viene girata dal conducente del veicolo.
- 2.12. «Telaio», qualsiasi parte del telaio o dell'intelaiatura del veicolo alla quale sono fissati il motore e/o l'unità di trasmissione e/o il motore e l'unità di trasmissione.
- 2.13. «Telaio: lato sinistro», qualsiasi parte del telaio che, rivolti con le spalle al senso di marcia, si trova a sinistra del piano mediano longitudinale del veicolo.
- 2.14. «Telaio: lato destro», qualsiasi parte del telaio che, rivolti con le spalle al senso di marcia, si trova a destra del piano mediano longitudinale del veicolo.
- 2.15. «Leva», qualsiasi dispositivo, composto da un braccio che ruota attorno ad un fulcro, mediante il quale viene azionato qualche meccanismo funzionale del veicolo.
- 2.16. «Leva manuale», una leva azionata dalla mano del conducente.
- Nota:* salvo diversa indicazione, una leva manuale è azionata per compressione (ossia dal movimento dell'apice della leva verso la struttura di supporto), per esempio per innestare un meccanismo frenante o per disinnestare il meccanismo della frizione.
- 2.17. «Leva a pedale», una leva azionata per contatto tra il piede del conducente e uno spuntone che sporge dal braccio della leva.
- 2.18. «Pedale», una leva azionata per contatto tra il piede del conducente e un cuscinetto sulla leva disposto in modo da consentire l'esercizio della pressione sul braccio della leva.
- Nota:* salvo diversa indicazione, un pedale è azionato per depressione, per esempio per innestare un meccanismo del freno.
- 2.19. «Pedali di trasmissione», i dispositivi collegati ad una qualche forma di trasmissione che possono essere utilizzati per la propulsione di un ciclomotore.

<sup>(1)</sup> Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3.), (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo 2. — [www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html](http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html)).

- 2.20. «*Leva oscillante*», una leva con un perno in corrispondenza o in prossimità del centro e provvista di un cuscinetto o di uno spuntone ad ogni estremità, azionata per contatto tra il piede del conducente e i suddetti cuscinetti o spuntoni.
  - 2.21. «*Orario*», il senso di rotazione attorno all'asse della parte considerata in base al movimento delle lancette di un orologio viste dall'alto o dall'esterno della parte considerata.
  - 2.22. «*Antiorario*», il senso inverso al senso «*Orario*».
  - 2.23. «*Freno combinato*», un sistema di azionamento (mediante azione idraulica o leveraggio meccanico o entrambi) per mezzo del quale sia il freno anteriore che quello posteriore del veicolo vengono azionati almeno parzialmente utilizzando un solo comando.
  - 2.24. «*Indicatore*», un dispositivo che fornisce informazioni in merito al funzionamento o allo stato di un impianto o di una parte di un impianto (per esempio il livello di un fluido).
  - 2.25. «*Spia*», un segnale ottico che indica l'attivazione di un dispositivo, un funzionamento o uno stato corretto o difettoso oppure un malfunzionamento.
  - 2.26. «*Simbolo*», uno schema in base al quale identificare un comando, una spia o un indicatore.
  - 2.27. «*Dispositivo di segnalazione ottico*», un proiettore il cui fascio può essere fatto lampeggiare per trasmettere segnali ai veicoli che giungono in senso opposto o che precedono, ad esempio, quando un veicolo sta per superare un veicolo più lento che lo precede.
  - 2.28. «*Adiacente*», rispetto ad un simbolo che identifica un comando, una spia o un indicatore, significa che il simbolo è in prossimità di tale comando, spia o indicatore e che nessun altro comando, spia, indicatore, simbolo di identificazione o sorgente luminosa appare tra un simbolo di identificazione e il comando, la spia o l'indicatore che esso identifica.
  - 2.29. «*Spazio comune*», un'area in cui possono essere visualizzati più spie, indicatori, simboli di identificazione o altri messaggi, ma non simultaneamente.
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
- 3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo in riferimento ai comandi azionati dal conducente va presentata dal costruttore del veicolo o da un suo rappresentante debitamente autorizzato.
  - 3.2. La domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti, in triplice copia, e dai seguenti dati specifici:
    - 3.2.1. disegni in scala appropriata e sufficientemente dettagliati dei componenti del veicolo ai quali si riferiscono le prescrizioni del presente regolamento e, ove necessario, del veicolo stesso.
  - 3.3. Al servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione, in relazione ai controlli di cui al punto 5 del presente regolamento, va presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.
4. OMOLOGAZIONE
- 4.1. Ad un tipo di veicolo presentato per l'omologazione in applicazione del presente regolamento, che soddisfa le prescrizioni dei punti 5 e 6 che seguono, viene rilasciata l'omologazione.
  - 4.2. A ciascun tipo omologato è assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 00 per il regolamento nella sua versione originale) indicano la serie di modifiche che incorporano le più recenti modifiche tecniche principali apportate al regolamento al momento dell'omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare il medesimo numero ad un altro tipo di veicolo.
  - 4.3. La notifica del rilascio o del rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento va trasmessa alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante un modulo conforme al modello riportato nell'allegato 1 del presente regolamento, accompagnato dai disegni e dagli schemi forniti dal richiedente ai fini dell'omologazione in formato non superiore al formato A4 (210 × 297 mm) o ripiegati per ottenere detto formato e in scala appropriata.

- 4.4. Su ogni veicolo conforme ad un tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento è apposto, in modo che risulti ben visibile e in un punto facilmente accessibile specificato sul modulo di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:
- 4.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione <sup>(1)</sup>;
- 4.4.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione posti a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.
- 4.5. Se nel paese che aveva rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato a norma di uno o più regolamenti allegati all'accordo, non occorre ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1. In tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione e i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento sono riportati in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 4.4.1.
- 4.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
- 4.7. Il marchio di omologazione deve essere agevolmente accessibile.
- 4.8. Nell'allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di disposizione dei marchi di omologazione.

## 5. PRESCRIZIONI

### 5.1. Prescrizioni generali

I veicoli muniti di un comando, di una spia o di un indicatore di cui alla tabella 1 devono soddisfare le prescrizioni del presente regolamento riguardo alla posizione, all'identificazione, al funzionamento, all'illuminamento e al colore di tale comando, spia o indicatore.

Per le funzioni per le quali non è disponibile alcun simbolo nella tabella 1, il costruttore può usare un simbolo secondo le norme vigenti in materia. Se non è disponibile alcun simbolo, il costruttore può usarne uno di propria concezione. Tale simbolo non deve potersi confondere con uno dei simboli di cui alla tabella 1.

### 5.2. Ubicazione

- 5.2.1. I comandi elencati nella tabella 1 devono essere ubicati in modo da poter essere azionati e da essere a portata di mano del conducente, seduto nella posizione di guida. I comandi del «dispositivo di avviamento manuale» e della «valvola manuale di arresto dell'erogazione dal serbatoio di carburante» devono essere ubicati in modo da poter essere azionati e da trovarsi a portata di mano del conducente, in posizione seduta.
- 5.2.2. Le spie e gli indicatori elencati nella tabella 1 e i rispettivi simboli identificativi devono essere ubicati in modo da essere visibili al conducente seduto in posizione di guida, durante la guida diurna e notturna. Le spie, gli indicatori e i rispettivi simboli identificativi possono non essere visibili quando non sono attivati.
- 5.2.3. I simboli identificativi dei comandi, delle spie e degli indicatori vanno collocati sopra o accanto ai comandi, alle spie o agli indicatori che identificano, ad eccezione di quanto previsto al punto 5.2.5 di seguito.
- 5.2.4. I comandi delle luci di segnalazione di emergenza, dei proiettori anabbaglianti e abbaglianti, degli indicatori di direzione, dell'arresto del motore aggiuntivo, del segnalatore acustico, dei freni e della frizione devono essere sempre accessibili al conducente, quale funzione primaria del comando corrispondente, senza che egli debba togliere le mani dalle rispettive manopole.
- 5.2.5. Il punto 5.2.3 non si applica ai comandi multifunzione, se il comando è associato a un display multifunzione che:
- 5.2.5.1. è visibile al conducente;

<sup>(1)</sup> I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3.

- 5.2.5.2. identifica il comando al quale è associato;
- 5.2.5.3. identifica tutti i sistemi del veicolo che si possono comandare dal comando multifunzione. Le sottofunzioni di tali sistemi possono non essere visualizzate in primo piano nel display multifunzione; e
- 5.2.5.4. non visualizza le spie elencate nella tabella 1.
- 5.3. Identificazione
- 5.3.1. Ciascun comando, spia e indicatore elencato nella tabella 1 deve essere identificato con il simbolo pertinente specificato.
- 5.3.2. A discrezione del costruttore è possibile usare simboli, parole o abbreviazioni supplementari unitamente ai simboli, alle parole o alle abbreviazioni specificati nella tabella 1.
- 5.3.3. Ciascun simbolo, parola o abbreviazione aggiuntivo o supplementare usato dal costruttore non deve creare confusione con i simboli specificati nel presente regolamento.
- 5.3.4. Se si combinano un comando, un indicatore o una spia per la stessa funzione, per identificare tale combinazione si può usare un simbolo unico.
- 5.3.5. Tutti i simboli identificativi delle spie, degli indicatori e dei comandi presenti sul manubrio o sul quadro strumenti devono essere posizionati in modo da apparire disposti verticalmente al conducente, ad eccezione del simbolo di un comando del dispositivo di segnalazione acustica. Per i comandi rotanti che hanno una posizione «off», questa prescrizione si applica al comando in posizione «off».
- 5.3.6. Se montato, ogni comando che regola in continuo una funzione del sistema deve avere un'identificazione dei limiti dell'intervallo di regolazione.
- 5.4. Illuminamento
- 5.4.1. A scelta del costruttore, ogni comando, ogni indicatore e i rispettivi simboli di identificazione possono potersi illuminare.
- 5.4.2. Una spia deve emettere una luce quando si verifica il malfunzionamento o la condizione del veicolo che essa ha la funzione di segnalare. Non deve emettere luce in nessun altro momento, salvo durante un controllo della lampadina.
- 5.5. Colore
- 5.5.1. La luce di ciascuna spia deve essere del colore indicato nella tabella 1.
- 5.5.2. Il colore delle spie non elencate nella tabella 1 può essere scelto dal costruttore in conformità al punto 5.5.3 a seguire. Il colore scelto non deve mascherare o interferire con l'identificazione di nessuna delle spie, dei comandi o degli indicatori specificati nella tabella 1.
- 5.5.3. I colori sono raccomandati in conformità al seguente codice:
- 5.5.3.1. rosso: pericolo immediato o imminente per le persone o di danneggiamento grave di un dispositivo;
- 5.5.3.2. (giallo) ambra: prudenza, funzionamento al di fuori dei limiti normali, disfunzione di un sistema del veicolo, probabili danni al veicolo o altra condizione che può produrre rischi a lungo termine;
- 5.5.3.3. verde: sicuro, condizioni di funzionamento normali (eccetto se la tabella 1 richiede blu o ambra).

- 5.5.4. Ogni simbolo usato per identificare una spia, un comando o un indicatore deve essere di un colore che risalti distintamente sullo sfondo.
- 5.5.5. La parte piena di ciascun simbolo può essere sostituita dal suo contorno e il contorno di ciascun simbolo può essere riempito.
- 5.6. Spazio comune per la visualizzazione di messaggi multipli
- Per visualizzare informazioni provenienti da qualsiasi fonte si può usare uno spazio comune, purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:
- 5.6.1. le spie e gli indicatori visualizzati nello spazio comune devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 e devono illuminarsi non appena si verifica la condizione che sono destinati ad identificare.
- 5.6.2. Le spie e gli indicatori elencati nella tabella 1 e visualizzati nello spazio comune devono illuminarsi al verificarsi di qualsivoglia condizione per il loro funzionamento.
- 5.6.3. Fatto salvo quanto previsto ai punti 5.6.4, 5.6.5 e 5.6.6, se sussiste la condizione per l'attivazione di due o più spie, le informazioni devono essere:
- a) ripetute automaticamente in sequenza o
  - b) indicate in modo visibile e con la possibilità per il conducente di sceglierle e di visualizzarle da seduto in posizione di guida.
- 5.6.4. Le spie indicanti disfunzioni del sistema frenante, proiettori abbaglianti e indicatori di direzione non devono essere visualizzate nello stesso spazio comune.
- 5.6.5. Se sussistono le condizioni di attivazione delle spie indicanti disfunzioni del sistema frenante, proiettori abbaglianti e indicatori di direzione in uno spazio comune con altre spie, esse devono avere la priorità assoluta.
- 5.6.6. Le informazioni visualizzate nello spazio comune devono poter essere cancellate automaticamente o dal conducente, escluse le spie indicanti disfunzioni del sistema frenante, proiettori abbaglianti e indicatori di direzione e quelle per le quali la tabella 1 richiede il colore rosso, che non devono poter essere cancellate, se si verificano le condizioni per la loro attivazione.
6. MODIFICHE DEL TIPO DI VEICOLO
- 6.1. Qualsiasi modifica del tipo di veicolo deve essere notificata all'autorità di omologazione che ha omologato il tipo di veicolo. L'autorità di omologazione può:
- 6.1.1. ritenere che le modifiche apportate non avranno probabilmente ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il veicolo è ancora conforme alle prescrizioni oppure
  - 6.1.2. chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico responsabile di eseguire le prove.
- 6.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche, devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 4.3.
7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- 7.1. Ogni veicolo che rechi un marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento deve essere conforme al tipo di veicolo omologato, specialmente in riferimento ai comandi azionati dal conducente.
- 7.2. Per verificare la conformità di cui al punto 7.1 si deve eseguire un numero sufficiente di controlli casuali su veicoli fabbricati in serie che rechino il marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento.

8. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. L'omologazione rilasciata in riferimento ad un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se le prescrizioni di cui al punto 7.1 non sono soddisfatte o se il veicolo o i veicoli sottoposti a prova non superano le prove di cui al punto 7.2.

8.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo loro una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA».

9. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione. Ricevuta la pertinente notifica, tale autorità informa le altre parti dell'accordo che applicano il presente regolamento trasmettendo loro una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l'annotazione datata e firmata «PRODUZIONE CESSATA».

10. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione che rilasciano l'omologazione e alle quali vanno inviate le schede attestanti il rilascio, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate da altri paesi.

Tabella 1


**Simboli che identificano comandi, spie e indicatori**

N.	Voce	Simbolo	Funzione	Ubicazione	Colore	Definizione	Funzionamento
1	Comando aggiuntivo di arresto del motore (OFF)		Comando	Situato sul manubrio: lato destro			Quale mezzo per arrestare il motore, in alternativa all'interruttore principale o ad un comando che interviene sulla valvola di decompressione, il veicolo può essere provvisto di un'interruzione dell'alimentazione elettrica del motore (arresto aggiuntivo del motore).
2	Comando aggiuntivo di arresto del motore (RUN)						
3	Interruttore di accensione del motore		Comando			Il dispositivo che permette al motore di avviarsi e può inoltre consentire il funzionamento di altri sistemi elettrici su un veicolo.	In caso di interruttore rotante, il movimento deve avvenire in senso orario dalla posizione di accensione «off» alla posizione di accensione «on».
4	Motorino di avviamento elettrico		Comando				
5	Dispositivo di avviamento manuale		Comando	Non è necessario che il comando sia visibile dalla posizione del conducente			
			Spia			Ambra	
6	Folle (Cambio delle marce)		Spia		Verde		La spia è accesa quando il cambio è in folle.

N.	Voce	Simbolo	Funzione	Ubicazione	Colore	Definizione	Funzionamento
7	Valvola manuale di arresto dell'erogazione dal serbatoio di carburante (OFF)		Comando	Non è necessario che il comando sia visibile dalla posizione del conducente			Il comando deve avere posizioni positive distinte per «OFF», «ON» e «RISERVA» (qualora sia prevista un'erogazione di riserva).
8	Valvola manuale di arresto dell'erogazione dal serbatoio di carburante (ON)						Il comando è in posizione ON quando è rivolto a valle del flusso di carburante dal serbatoio al motore, in posizione OFF quando è rivolto perpendicolarmente al flusso di carburante e in posizione RISERVA (ove prevista) quando è rivolto a monte del flusso di carburante.
9	Valvola manuale di arresto dell'erogazione dal serbatoio di carburante (RES)						Nel caso di un sistema in cui il flusso di carburante è interrotto quando il motore viene spento, e se munito di un comando, i simboli e le posizioni di comando devono essere uguali a quelli individuati per il comando manuale di arresto dell'erogazione di carburante.
10	Tachimetro		Indicatore				Il display deve essere illuminato ogniqualvolta la luce di posizione (se disponibile) o il proiettore sono attivati.
11	Segnalatore acustico (clacson)		Comando	Sul manubrio: lato sinistro, per i veicoli con un comando di cambio delle marce che funziona in modo indipendente da una frizione innestata con la mano o per i veicoli sprovvisti di comando di cambio delle marce.  In alternativa, sul manubrio: lato destro, per i veicoli con cambio delle marce situato sul manubrio: lato sinistro, e azionato insieme alla frizione innestata con la mano.			Spingere per attivare.

N.	Voce	Simbolo	Funzione	Ubicazione	Colore	Definizione	Funzionamento
12	Proiettore abbagliante (proiettore di profondità) — (Hi)		Comando	Sul manubrio: lato sinistro, per i veicoli con un comando di cambio delle marce che funziona in modo indipendente da una frizione innestata con la mano o per i veicoli sprovvisti di comando di cambio delle marce.  In alternativa, sul manubrio: lato destro, per i veicoli con cambio delle marce situato sul manubrio: lato sinistro, e azionato insieme alla frizione innestata con la mano.			
			Spia		Blu		
13	Proiettore anabbagliante (proiettore di incrocio) (Lo)		Comando	Sul manubrio: lato sinistro, per i veicoli con un comando di cambio delle marce che funziona in modo indipendente da una frizione innestata con la mano o per i veicoli sprovvisti di comando di cambio delle marce.  In alternativa, sul manubrio: lato destro, per i veicoli con cambio delle marce situato sul manubrio: lato sinistro, e azionato insieme alla frizione innestata con la mano.			
			Spia		Verde		
14	Segnalatore ottico		Comando	Accanto al comando del proiettore abbagliante/proiettore anabbagliante.			Può essere una funzione aggiuntiva del comando del proiettore abbagliante/proiettore anabbagliante.  Quando il comando è rilasciato, il fascio deve ritornare allo stato precedente.


N.	Voce	Simbolo	Funzione	Ubicazione	Colore	Definizione	Funzionamento
15	Proiettori fendinebbia — anteriori		Comando				
			Spia		Verde		
16	Proiettori fendinebbia — posteriori		Comando				
			Spia		Ambra		
17	Indicatori di direzione		Comando	Il/i comando/i deve/devono essere situato/i sul manubrio in posizione chiaramente visibile dal sedile dell'operatore e deve/devono essere indicato/indicati in modo chiaro.		Il comando deve essere progettato in modo che, visto dal sedile del conducente, l'azionamento della parte sinistra o il movimento verso sinistra del comando azioni gli indicatori di sinistra e viceversa per gli indicatori di destra.	
			Spia		Verde	Le due frecce costituiscono un unico simbolo. Se i comandi o le spie degli indicatori di direzione destro e sinistro funzionano in modo indipendente, tuttavia, le due frecce si possono considerare simboli distinti e possono essere separate l'una dall'altra.	
18	Segnalazione luminosa di pericolo		Comando				

N.	Voce	Simbolo	Funzione	Ubicazione	Colore	Definizione	Funzionamento
			Spia		Rosso	Rappresentata dalla/dalle spia/e dell'indicatore di direzione lampeggiante/lampeggianti simultaneamente o dal simbolo del triangolo dato.	
			Spia		Verde		
19	Luce di posizione		Comando			Rappresentata dai simboli dati per le luci di posizione, il comando del proiettore anabbagliante e la luce di stazionamento, ma se tutte le luci si accendono automaticamente quando il veicolo è in funzione, non è necessario che appaia il simbolo del comando della luce di posizione o del proiettore anabbagliante.	In caso di interruttore rotante, l'azionamento dell'interruttore in senso orario deve attivare progressivamente le luci di posizione del veicolo e quindi la luce anabbagliante. Ciò non deve impedire l'inserimento di ulteriori posizioni per l'interruttore, a condizione che queste siano chiaramente indicate.
			Spia		Verde		
20	Proiettore anabbagliante		Comando		Verde		
			Spia			La funzione della spia può essere fornita mediante l'illuminamento del quadro strumenti.	Ove lo si desidera, l'interruttore di comando delle luci può essere abbinato all'interruttore di accensione.
21	Luce di stazionamento		Comando				

N.	Voce	Simbolo	Funzione	Ubicazione	Colore	Definizione	Funzionamento
			Spia		Verde	Se la funzione della luce di stazionamento è integrata nell'interruttore di accensione, l'identificazione è facoltativa.	
22	Indicatore del livello del carburante		Indicatore				
			Spia		Ambra		
23	Temperatura del liquido di raffreddamento del motore		Indicatore				
			Spia		Rosso		
24	Livello di carica della batteria		Indicatore				
			Spia		Rosso		
25	Olio del motore		Indicatore				
			Spia		Rosso		

N.	Voce	Simbolo	Funzione	Ubicazione	Colore	Definizione	Funzionamento
26	Comando del regime di rotazione del motore		Comando	Sul manubrio: lato destro			Comando azionato con la mano. Ruotando la manopola in senso antiorario si aumenta la velocità. Il comando deve chiudersi automaticamente al minimo in senso orario al rilascio della mano, salvo che non sia attivato un dispositivo di controllo della velocità del veicolo.
27	Freno ruota anteriore		Comando	Sul manubrio: lato destro anteriore			Leva manuale Il freno ruota anteriore può funzionare con il freno ruota posteriore nel caso di un sistema di frenaggio combinato.
28	Comando dei freni ruota posteriore azionato con il piede		Comando	Sul telaio: lato destro			Pedale Il freno ruota posteriore può funzionare con il freno ruota anteriore nel caso di un sistema di frenaggio combinato.
29	Comando del freno ruota posteriore azionato con la mano		Comando	Sul manubrio: lato sinistro anteriore			Leva manuale Non consentita per i veicoli con frizione a comando manuale. Il freno ruota posteriore può funzionare con il freno ruota anteriore nel caso di un sistema di frenaggio combinato.
30	Freno di stazionamento		Comando				Leva manuale o pedale
31	Frizione		Comando	Sul manubrio: lato sinistro			Leva manuale Schiacciare per disinnestare la frizione. Non deve impedire l'uso di dispositivi sul lato sinistro del veicolo che combinano le operazioni di una frizione e di un cambio delle marce.


N.	Voce	Simbolo	Funzione	Ubicazione	Colore	Definizione	Funzionamento
32	Comando del cambio delle marce manuale tramite selettore azionato con il piede		Comando	Sul telaio; lato sinistro			<p>Leva a pedale o leva oscillante</p> <p>Il movimento della parte anteriore della leva a pedale o della leva oscillante cambia progressivamente le marce: con il movimento verso l'alto della parte anteriore si inserisce una marcia più alta, mentre con il movimento verso il basso si inserisce una marcia più bassa. Se esiste una posizione positiva separata per la «folle», questa deve essere nella prima o nella seconda posizione nell'ordine di selezione delle marce (ovvero 1-N-2-3-4- ... o N-1-2-3-4-...).</p> <p>In alternativa, per i veicoli con cilindrata inferiore a 200cc, è possibile installare trasmissioni con i seguenti modelli di cambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— modello rotativo (vale a dire N-1-2-3-4-5-N-1)</li> <li>— modello inverso, dove il movimento della parte anteriore della leva a pedale o della leva oscillante seleziona progressivamente le marce: <ul style="list-style-type: none"> <li>— movimento verso l'alto della parte anteriore per passare ad una marcia più bassa e</li> <li>— movimento verso il basso per passare ad una marcia più alta.</li> </ul> </li> </ul>
33	Comando del cambio delle marce manuale tramite selettore azionato con la mano		Comando	Sul manubrio; lato sinistro			<p>Se l'azionamento del comando avviene mediante rotazione della manopola, la rotazione in senso antiorario seleziona progressivamente le marce che aumentano la velocità e viceversa la rotazione in senso orario riduce la velocità. Se esiste una posizione positiva separata per la «folle», questa deve essere nella prima o nella seconda posizione nell'ordine di selezione delle marce (ovvero N-1-2-3-4- ... o 1-N-2-3-4-...).</p>

N.	Voce	Simbolo	Funzione	Ubicazione	Colore	Definizione	Funzionamento
34	Malfunzionamento del sistema ABS		Spia		Ambra		
35	Indicatore di guasto		Spia		Ambra	Va usato per indicare carenze legate al gruppo propulsore che possono incidere sulle emissioni.	

## ALLEGATO 1

## NOTIFICA

(Formato massimo: A4 (210 × 297 mm))



emessa da: Nome dell'amministrazione

.....  
 .....  
 .....

concernente <sup>(2)</sup>: il rilascio dell'omologazione  
 l'estensione dell'omologazione  
 il rifiuto dell'omologazione  
 il ritiro dell'omologazione  
 la cessazione definitiva della produzione

di un tipo di veicolo per quanto riguarda i comandi azionati dal conducente a norma del regolamento n. 60.

Omologazione n ..... Estensione n. ....

1. Denominazione o marchio commerciale del veicolo .....
2. Tipo di veicolo .....
3. Nome e indirizzo del costruttore .....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore .....
5. Breve descrizione del veicolo per quanto concerne i comandi azionati dal conducente .....
6. Data di presentazione del veicolo per l'omologazione .....
7. Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione dell'ispezione per l'omologazione .....
8. Data del verbale rilasciato da tale servizio .....
9. Numero del verbale rilasciato da tale servizio .....
10. Omologazione rilasciata/rifiutata
11. Ubicazione del marchio di omologazione sul veicolo .....
12. Luogo
13. Data
14. Firma
15. Alla presente notifica sono allegati i documenti che seguono, muniti del numero di omologazione di cui sopra:  
 ... disegni, diagrammi e schemi dei comandi azionati dal conducente e delle parti del veicolo ritenute importanti ai fini del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).


<sup>(2)</sup> Cancellare le diciture inutili.

## ALLEGATO 2

## ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

## Modello A


(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)



Il marchio di omologazione di cui sopra apposto su un veicolo indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato, in riferimento ai comandi azionati dal conducente, nei Paesi Bassi (E 4) conformemente al regolamento n. 60 con numero di omologazione 002439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle disposizioni del regolamento n. 60 nella sua versione originale.

## Modello B

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)



Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E 4) a norma dei regolamenti n. 60 e n. 10 <sup>(1)</sup>.

I numeri di omologazione indicano che, alle date in cui sono state rilasciate le rispettive omologazioni, il regolamento n. 60 non era stato modificato e il regolamento n. 10 già includeva la serie di modifiche 03.

<sup>(1)</sup> Quest'ultimo numero è fornito unicamente a titolo esemplificativo.

**RETTIFICHE****Rettifica della decisione di esecuzione 2014/24/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 16 del 21 gennaio 2014)

Pagina 33, allegato:

*anziché:* «All'allegato della decisione 2012/642/PESC, la voce n. 210 è sostituita dalla seguente:»

*leggi:* «All'allegato della decisione 2012/642/PESC, la voce n. 199 è sostituita dalla seguente:»

Pagina 33, allegato, tabella, prima colonna:

*anziché:* «210»

*leggi:* «199»

---

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 699/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, relativo al disegno del logo comune per individuare le persone che mettono in vendita medicinali al pubblico a distanza e ai requisiti tecnici, elettronici e crittografici per la verifica della sua autenticità**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 184 del 25 giugno 2014)

Pagina 6, articolo 3, secondo comma:

*anziché:* «Il transito di informazioni tra i siti web autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione e i siti web che ospitano gli elenchi nazionali sono garantiti tramite strumenti adeguati.»

*leggi:* «Il transito di informazioni tra i siti web delle persone autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico a distanza mediante i servizi della società dell'informazione e i siti web che ospitano gli elenchi nazionali è garantito tramite strumenti adeguati.»

---









ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**